



CITTA' di LAMEZIA TERME

Ordinanza N. 746 del 27/10/2020

OGGETTO: Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni concernenti i cimiteri comunali a decorrere dal 28/10/2020 al 04/11/2020.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i Decreti Legge:

- del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13,
- del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,
- del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35,
- del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74,
- del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,
- del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120;
- del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 3 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, 7 settembre 2020;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed in particolare l'Ordinanza n. 79/2020 e l'Ordinanza n. 73/2020;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

RILEVATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020 - Edizione straordinaria - ha sostituito il DPCM 18 ottobre 2020, fissando nuove disposizioni per l'emergenza, fino a tutto il 24 novembre 2020;

TENUTO CONTO che alla luce di quanto disposto con DPCM 24 ottobre 2020, con l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 80 del 25 ottobre 2020 sono state introdotte misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 a modifica e sostituzione di quelle già fissate con l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 79 del 23 ottobre 2020, fino a tutto il 24 novembre 2020;

RILEVATO che, in particolare, l'Ordinanza P.G.R. n. 80 del 25 Ottobre 2020, ha stabilito - fra l'altro - al punto 13, che i Sindaci dispongano "*dal 28 ottobre al 4 novembre 2020, misure per l'accesso dei visitatori presso i cimiteri, che tengano conto di quanto segue: a) accesso consentito previa misurazione della temperatura corporea; b) utilizzo delle protezioni delle vie aeree; c) rispetto di tutte le altre misure di prevenzione; d) regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all'interno che nelle aree esterne; e) apposizione di cartelli informativi per i visitatori*";

RITENUTO necessario, pertanto, adottare apposita ordinanza volta a definire le misure necessarie a disciplinare l'accesso dei visitatori ai cimiteri presenti sul territorio comunale in ossequio alle indicazioni e per il periodo sopra indicato;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000;

Per i motivi in premessa evidenziati

ORDINA

con decorrenza **28 ottobre 2020 e fino al 4 novembre 2020**, l'accesso ai cimiteri comunali di Lamezia Terme sarà regolato dalle seguenti disposizioni:

1. l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri comunali è fissato dal lunedì alla domenica dalle ore 07:00 alle ore 18:00;
2. l'accesso ai cimiteri comunali è consentito, previa misurazione della temperatura corporea, solo alle persone che indossino dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine di tipo chirurgico o similari) e che mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
3. in coerenza con quanto previsto dall'Ordinanza P.G.R. n. 80 del 25 Ottobre 2020, possono accedere ai cimiteri comunali anche se privi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui al punto 2:
 - a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
 - b) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
4. la misurazione della temperatura corporea verrà effettuata da personale comunale o incaricato dal Comune in corrispondenza dei punti di accesso segnalati da apposita segnaletica;

5. al fine di prevenire assembramenti, l'accesso ai cimiteri comunali potrà essere limitato o contingentato dal personale comunale o incaricato dal Comune, il quale vigilerà, per le medesime finalità, anche sulle aree esterne antistanti gli ingressi;

6. l'accesso e l'uscita dai cimiteri comunali verrà disciplinata mediante apposizione di cartelli informativi che segnaleranno ai visitatori i percorsi da seguire nonché le misure di prevenzione cui dovranno attenersi;

7. le operazioni cimiteriali di tumulazione, inumazione, estumulazione e esumazioni dovranno avvenire alla presenza di un massimo di sei persone tra familiari, parenti e congiunti, oltre agli operatori delle imprese di onoranze funebri e ai ministri di culto e sempre che vengano rispettate le disposizioni di cui ai precedenti punti (uso di mascherine e distanza interpersonale di almeno 1 metro);

8. alle cerimonie funebri potranno partecipare esclusivamente i familiari, i parenti e i congiunti del defunto, fino a un massimo di quindici persone, oltre agli operatori delle imprese di onoranze funebri e ai ministri di culto e sempre che vengano rispettate le disposizioni di cui ai precedenti punti (uso di mascherine e distanza interpersonale di almeno 1 metro);

9. nel periodo 28 ottobre 2020 e fino al 4 novembre 2020 è inoltre sospesa all'interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

DISPONE

- la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;

- la trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Catanzaro, al Comando Polizia Locale; al Sig. Questore di Catanzaro; al Commissariato della Polizia di Stato; al Comando Gruppo dei Carabinieri; al Comando Gruppo della Guardia di Finanza, nonché alla Società Lamezia Multiservizi, in qualità di gestore dei cimiteri cittadini e alle agenzie di pompe funebri presenti sul territorio, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lamezia Terme, li 27/10/2020

Il Sindaco

Avv. MASCARO PAOLO